



25864/14

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVATORE DI PALMA

- Presidente -

Dott. RENATO BERNABAI

- Consigliere -

Dott. VITTORIO RAGONESI

- Consigliere -

Dott. MAGDA CRISTIANO

- Consigliere -

Dott. ANDREA SCALDAFFERRI

- Rel. Consigliere -

Oggetto

*SOCIETA'

Ud. 14/10/2014 - CC

R.G.N. 14377/2012

Rep. CJ

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 14377-2012 proposto da:

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA PRATI DEGLI STROZZI 30, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO MOLFESE, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

- *ricorrente* -

contro

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO 197, presso lo studio dell'avvocato ALBERTO MEZZETTI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato IRENE LITRICO giusta procura speciale a margine del controricorso;

- *controricorrente* -

avverso la sentenza n. 953/2012 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 15/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/10/2014 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA SCALDAFERRI;

udito l'Avvocato Francesco Molfese difensore della ricorrente che si riporta agli scritti.

In fatto e in diritto

1. E' stata depositata in Cancelleria la seguente relazione: "Il consigliere relatore, letti gli atti, rilevato che


ha proposto ricorso per cassazione della sentenza, depositata il 15 febbraio 2012 e non notificata, con la quale la Corte d'appello di Milano, accogliendo il gravame proposto da

avverso la sentenza del 30 giugno 2004 emessa dal Tribunale di Milano, ha condannato l'odierna ricorrente a corrispondere all'appellante l'importo di euro 59.300,00 a titolo di liquidazione della quota del 50% degli utili conseguiti dalla società negli anni 1995-1997 (ovvero fino alla fine dell'esercizio sociale precedente la cessione a terzi delle quote sociali detenute dal);

che resiste con controricorso;

considerato che con il primo motivo la ricorrente deduce, sotto il profilo della violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (artt. 2303, 2289 cod.civ. e 5 D.P.R. n.917/86), che la corte di merito, da un lato, avrebbe interpretato la dicitura di cui all'art. 2303 cod.civ. ("utili realmente conseguiti") come utili d'esercizio derivanti dalla mera situazione contabile e non già la eccedenza, derivante dalla gestione sociale, del patrimonio sociale rispetto al patrimonio iniziale (non potendosi parlare di utile realmente conseguito ove l'utile di esercizio

non sia sufficiente a coprire eventuali mancanze generate durante la gestione sociale); e, conseguentemente, ha omesso di considerare che il patrimonio sociale della doveva ritenersi negativo al momento della cessione delle quote del –come da perizia stragiudiziale prodotta da essa ricorrente-; che con il secondo motivo denuncia il vizio di motivazione della sentenza impugnata in relazione all'omessa considerazione: a) del mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sul circa l'avvenuta approvazione dei rendiconti, l'esistenza di utili e di delibere di distribuzione degli stessi; b) che nel corrispettivo della cessione delle quote detenute dal deve ritenersi ricompresa anche una partecipazione agli utili sociali non distribuiti negli anni in cui il era socio, vista la sproporzione rispetto al valore delle quote stimato nella perizia di cui sopra; che con il terzo motivo si duole, sotto il profilo del vizio di motivazione, dell'omesso esame circa la citata perizia prodotta da essa ricorrente; ritenuto che, quanto al primo motivo, rettamente la corte di merito abbia riconosciuto il diritto agli utili del , posto che nella società in accomandita semplice il diritto del singolo socio a percepire gli utili è subordinato, ai sensi dell'art. 2262 cod.civ. (applicabile in forza del duplice richiamo di cui agli artt. 2315 e 2293 cod.civ.), alla sola approvazione del rendiconto, sintesi contabile della consistenza patrimoniale della società al termine di un anno di attività che equivale, quanto ai criteri fondamentali di valutazione, a quella di un bilancio, come regolamentato dai principi contabili indicati negli artt. 2423 e ss. cod.civ. (cfr. ex multis Cass. n.1240/96); che, quindi, del tutto insufficiente appare la contestazione da parte della ricorrente in ordine ai rendiconti annuali iscritti nella propria contabilità, giacchè non viene precisato in ricorso il contenuto di tali rendiconti né tantomeno l'eventuale –non dedotta- esistenza in essi di difformità rispetto ai



Amv

suddetti principi fondamentali di redazione del bilancio (che consentono per l'appunto di individuare l'utile distribuibile, considerando non la sola differenza tra i ricavi ed i costi maturati nell'esercizio ma anche gli oneri ed ammortamenti pluriennali: cfr.art.2425 cod.civ.);

ritenuto, quanto al secondo motivo, che il vizio di motivazione non sembra configurabile, atteso che: a)l'approvazione dei rendiconti è atto dei soci accomandatari (come si evince dall'art.2320 comma III cod.civ., che stabilisce il solo diritto degli accomandanti ad averne comunicazione ed a controllarne la esattezza); inoltre, l'ipotesi che da tali rendiconti risulti un accantonamento di utili appare solo genericamente prospettata dalla ricorrente, peraltro solo in questa sede; b)la legge non richiede, nel modello di società in esame, una delibera di distribuzione degli utili di esercizio perché maturi il diritto del socio alla percezione degli utili stessi: infatti, a differenza di quanto avviene nelle società di capitali, in cui l'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili, nelle società di persone il singolo socio ha diritto alla immediata percezione degli utili risultanti dal bilancio, dopo l'approvazione del rendiconto (cfr. ex multis Cass. n.4454/95); c)l'esistenza di utili sociali appare –come sopra osservato– congruamente motivata dalla corte di merito sulla scorta della documentazione esibita dal _____ (e peraltro redatta dallo stesso Mazza e dallo stesso mai contestata: cfr. pag.3 sent. impugnata); ritenuto inoltre, sempre con riferimento al secondo motivo, che l'affermazione secondo la quale dovrebbe ritenersi che nel corrispettivo percepito da _____ (che sarebbe stato ben superiore al valore delle quote cedute) fossero compresi anche gli utili giudizialmente richiesti, si mostra -come già rilevato dalla corte territoriale- una deduzione inapprezzabile in quanto del tutto sfornita

di supporto probatorio;
che, quanto al terzo motivo, premesso che l'apprezzamento di una perizia stragiudiziale è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale non è obbligato a tenerne conto (cfr. ex multis Cass. n.9551/09), pare comunque risolutivo osservare come la pronuncia impugnata abbia chiaramente fatto oggetto di analisi tale documento (cfr. pag. 6 sentenza), concludendo per la sua totale inconferenza rispetto alla pretesa fatta valere in giudizio: statuizione non censurata dalla ricorrente;

per questi motivi ritiene che il ricorso può essere trattato in camera di consiglio a norma dell'art. 380 bis per ivi, qualora il collegio condivida i rilievi che precedono, essere rigettato.”

2. All'esito della odierna udienza camerale, il Collegio, lette le memorie depositate da entrambe le parti nel termine di cui all'art.380 bis cod.proc.civ., condivide le considerazioni svolte nella relazione. Va invero confermato: a)che il principio secondo il quale non è configurabile un diritto del socio agli utili senza una preventiva deliberazione assembleare in tal senso opera nella società per azioni (art.2433 cod.civ.) e nella società a responsabilità limitata (ora art.2478 bis cod.civ.) –alla quale infatti si riferiscono le sentenze di questa Corte nn.2059/1993 e 10271/04 richiamate nella memoria della ricorrente-, non anche nella società in accomandita semplice, nella quale il diritto del singolo socio a percepire gli utili è subordinato, ai sensi dell'art. 2262 cod.civ. (applicabile in forza del duplice richiamo di cui agli artt. 2315 e 2293 cod.civ.), alla sola approvazione dei rendiconti annuali; b)che l'esistenza di un accordo tra i soci della accomandita per l'accantonamento degli utili risultanti dai rendiconti non risulta prospettata e tantomeno provata nel giudizio di merito; c)che la Corte di merito non ha ommesso di esaminare la perizia stragiudiziale di stima

AMW


redatta nell'aprile 1988 in occasione della cessione a terzi della quota del _____, ma ne ha ritenuto l'inconferenza ai fini del giudizio senza ricevere censure specifiche in ricorso.

Si impone pertanto il rigetto del ricorso, con la conseguente condanna della società ricorrente al rimborso delle spese di questo giudizio di cassazione, che -unitamente (cfr.Cass.n.16121/11; n.7248/09; n.3341/09) alle spese del procedimento incidentale di sospensione ex art.373 cod.proc.civ., conclusosi successivamente al deposito del controricorso- si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al rimborso in favore della controparte delle spese del giudizio di cassazione, in complessivi Euro 5.100,00 -di cui Euro 100,00 per esborsi- ed a quelle dell'incidente di sospensione davanti alla corte di appello, in Euro 1.700,00 -di cui Euro 600,00, per diritti e Euro 1.100,00, per onorari-, oltre al rimborso forfetario delle spese generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile
il 14 ottobre 2014

Il presidente


Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Anna PANTALBO


DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi, 9 DIC. 2014
 Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Anna PANTALBO
